

Agenzia per la Formazione Orientamento e Lavoro NORD MILANO (AFOL NORD MILANO)

CAPITOLATO D'ONERI DEL SERVIZIO PER GLI INSERIMENTI LAVORATIVI DELLE PERSONE CON RIDOTTA CONTRATTUALITA' SOCIALE PERIODO 01.04.2012 – 31.12.2014

INDICE

ART. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO.....	pag. 3
ART. 2) NATURA DEL RAPPORTO.....	pag. 3
ART. 3) DURATA DELL'APPALTO.....	pag. 4
ART. 4) CORRISPETTIVO.....	pag. 4
ART. 5) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	pag. 4
ART. 6) PERSONALE.....	pag. 5
ART. 7) REVISIONE PREZZI.....	pag. 6
ART. 8) OBBLIGHI ASSICURATIVI.....	pag. 6
ART. 9) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	pag. 7
ART. 10) GARANZIE.....	pag. 7
ART. 11) PAGAMENTI.....	pag. 7
ART. 12) PENALITA'.....	pag. 8
ART. 13) DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	pag. 9
ART. 14) DIFFIDA AD ADEMPIERE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.....	pag. 9
ART. 15) ESECUZIONE IN DANNO.....	pag. 10
ART. 16) RIFUSIONE DEL DANNO E DELLE PENALI.....	pag. 11
ART. 17) FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	pag. 11
ART. 18) ELEZIONE DI DOMICILIO.....	pag. 11
ART. 19) FORO COMPETENTE.....	pag. 11
ART. 20) IMPOSTE E SPESE	pag. 11
ART. 21) OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	pag. 11
ART. 22) NORMATIVA APPLICABILE	pag. 12
ART. 23) CONTROVERSIE	pag. 12
ART. 24) TUTELA DEI DATI PERSONALI.....	pag. 12
ART. 25) FINALITA' GENERALE E OBIETTIVI DEL SERVIZIO.....	pag. 13
ART. 26) DESTINATARI.....	pag. 14

ART. 27) SPECIFICHE DEL SERVIZIO.....	pag. 15
ART. 28) DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO.....	pag. 15
ART. 29) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	pag. 16
ART. 30) ESITI DELL'INTERVENTO PER L'UTENTE.....	pag. 20
ART. 31) FIGURE PROFESSIONALI CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO.....	pag. 21
ART. 32) SPECIFICHE DELLE FIGURE DI AFOL NORD MILANO CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO	pag. 21
ART. 33) SPECIFICHE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO.....	pag. 23
ART. 34) SISTEMA INFORMATIVO.....	pag. 25
ART. 35) CONTROLLO E GESTIONE DEL SERVIZIO.....	pag. 25
ART. 36) VERIFICA DI CONFORMITA'.....	pag. 26
ART. 37) ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	pag. 27
ART. 38) ONERI A CARICO DELL'APPALTANTE.....	pag. 27
ART. 39) VARIANTI MIGLIORATIVE.....	pag. 27
ART. 40) PROPRIETA' DELLE RISULTANZE.....	pag. 28
ART. 41) CONDIZIONI GENERALI E FINALI.....	pag. 28

PARTE CONTRATTUALE:

ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il contratto ha per oggetto la gestione del servizio per gli inserimenti socio-lavorativi delle persone con ridotta contrattualità sociale, residenti sul territorio dei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni.

La titolarità istituzionale del Servizio è dell’Agenzia per la Formazione Orientamento e Lavoro NORD MILANO (AFOL NORD MILANO) la quale lo gestisce per conto dei Comuni di Bresso, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Paderno Dugnano e Sesto San Giovanni sulla base dei contratti di servizio deliberati dalle giunte comunali.

Il servizio di inserimenti socio lavorativi risponde a molteplici necessità tra cui in particolare:

- la necessità di affrontare in modo sistematico il “bisogno” d’integrazione lavorativa espresso dalle diverse categorie di persone in situazione di svantaggio sociale e di rischio d’emarginazione;
- la necessità di promuovere una cultura dell’integrazione socio-lavorativa delle fasce deboli attraverso forme di confronto e dialogo con i soggetti istituzionali e sociali interlocutori del Servizio;
- la necessità di elaborare una banca dati relativa all’utenza e alle aziende ove sono disponibili posti di lavoro per le categorie svantaggiate.

L’attività del Servizio è finalizzata al raggiungimento dei seguenti obiettivi o alla realizzazione delle seguenti azioni:

- orientamento lavorativo;
- accompagnamento e supporto nella ricerca del lavoro delle persone svantaggiate;
- costituzione di una rete territoriale per il presidio, la cura e la sperimentazione di interventi strategici in materia di politiche attive del lavoro.

ART. 2 - NATURA DEL RAPPORTO

La gestione del servizio viene resa in regime di appalto, con assunzione di rischio di impresa e della esatta esecuzione dell’obbligazione da parte dell’aggiudicatario, come oltre meglio

specificato.

In particolare, l'appaltatore è tenuto all'osservanza del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in materia di divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro.

Al soggetto designato dall'appaltatore per il coordinamento dei servizi, vengono indirizzate da AFOL NORD MILANO tutte le indicazioni utili a garantire il regolare svolgimento dei servizi.

Sono riconosciute ad AFOL NORD MILANO ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti dal contratto e al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impiegati nei servizi.

ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata 33 mesi con decorrenza dal 1 aprile 2012 e termine il 31 dicembre 2014, salvo imprevisti che rendano necessario il differimento del termine iniziale ad altra data.

La data di inizio del servizio sopra indicata o quella eventualmente differita costituisce termine essenziale ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 c.c..

L'Ente appaltante, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario lo svolgimento delle prestazioni di cui al contratto, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinate, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo complessivo del servizio sarà quello offerto dall'aggiudicatario in sede di gara.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio di cui al presente Capitolato ed è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita del servizio; è inoltre responsabile di tutte le disposizioni emanate a qualsiasi livello, nonché dei danni arrecati a persone e/o cose di AFOL NORD MILANO e delle Amministrazioni Comunali in cui opera e verso terzi.

E' fatto divieto dell'affidamento del servizio in subappalto in tutto o in parte.

Non verranno autorizzate cessioni di credito, salvo che vincolate a norma di legge.

L'Appaltatore non potrà sospendere a nessun titolo il servizio neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione.

Tuttavia, le interruzioni del servizio per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, se comunicate tempestivamente alla controparte.

L'Appaltatore si obbliga a garantire:

- a) la continuità delle prestazioni del medesimo operatore presso gli utenti, fatte salve le assenze per malattia o ferie;
- b) la sostituzione, nella stessa giornata, dei propri operatori assenti per qualsiasi motivo, nonché quelli che a giudizio delle parti o, comunque, di AFOL NORD MILANO dovessero risultare non idonei allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente atto. Il personale addetto dovrà essere di assoluta fiducia e provata riservatezza e in caso di sostituzione con personale di uguale qualifica e professionalità;
- c) l'applicazione, nei confronti del personale dipendente, di tutte le norme contenute nei contratti collettivi di lavoro vigenti, nonché l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti in tema di assicurazioni obbligatorie;
- d) la produzione dei report mensili per il monitoraggio delle ore effettivamente svolte (fogli di presenza giornalieri mensili sottoscritti dagli operatori) e i report trimestrali attestanti l'avvenuta effettuazione delle prestazioni oggetto delle attività svolte;
- e) la stipula di polizza assicurativa per danni che possano derivare agli operatori e/o da questi causati agli utenti durante l'espletamento del servizio, esonerando AFOL NORD MILANO da ogni responsabilità al riguardo, come oltre meglio chiarito;
- f) l'aggiornamento professionale dei propri operatori mediante la partecipazione a corsi di qualificazione o di formazione secondo il piano presentato in offerta.

In generale, sono a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri relativi allo svolgimento del servizio.

Art. 6 - PERSONALE

L'appaltatore si obbliga ad applicare, nei confronti del proprio personale, tutte le norme previste dai contratti collettivi di lavoro e comunque ad osservare tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di personale dipendente e di rapporti di libera professione. Si impegna, inoltre, ad attivare le assicurazioni obbligatorie e sollevando AFOL NORD MILANO da azioni di rivalsa che dovessero essere intraprese dai collaboratori e/o dipendenti a seguito di inadempienze derivanti dal presente appalto. A riguardo AFOL NORD MILANO si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritiene opportuni.

L'appaltatore si impegna a mantenere costanti gli operatori di riferimento, la cui sostituzione dovrà essere motivata esclusivamente da malattia, ferie o dimissioni. Eventuali sostituzioni per altri

motivi dovranno essere concordate con il Responsabile del servizio. In caso di sostituzioni l'appaltatore è tenuto a dare tempestivamente comunicazione scritta del nominativo e della qualifica professionale dell'operatore che prende servizio;

L'appaltatore dovrà prevedere nei regolamenti interni norme che garantiscano ai soci lavoratori il pagamento di ferie, malattie, permessi matrimoniali, accantonamenti TFR e maturazione periodi di ferie e quant'altro previsto dalla normativa contrattuale di settore.

AFOL NORD MILANO potrà chiedere all'appaltatore in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno annuale, l'esibizione del libro matricola DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

L'appaltatore si impegna ad applicare per quanto di sua competenza le norme previste dal D.Lgs. 81/08 comunicando alla stipula del contratto, il nominativo del responsabile della Sicurezza.

ART. 7 - REVISIONE PREZZI

Il corrispettivo contrattuale potrà essere soggetto a revisione, decorso un anno dall'inizio del servizio, su richiesta di una delle parti, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sulla base di una istruttoria condotta dal Direttore dell'esecuzione del contratto sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5, dello stesso decreto.

In caso di mancata pubblicazione dei dati di cui al citato articolo 7 del D. Lgs.163/2006, il parametro di riferimento sarà la variazione media dell'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati in Italia, al netto dei tabacchi (indice F.O.I.).

ART. 8 - OBBLIGHI ASSICURATIVI

L'aggiudicatario ha l'obbligo di stipulare apposita Assicurazione RCT – RCO con i seguenti massimali:

massimale minimo per sinistro	Euro 1.549.370,70;
massimale minimo per persona	Euro 500.000,00;

per i danni che possono derivare agli operatori impiegati a qualsiasi titolo dall'appaltatore che questi possono causare agli utenti, ai loro beni, alla struttura e attrezzature di proprietà di AFOL NORD MILANO e/o comunale, per la durata dell'appalto, a tutela di eventuali azioni di rivalsa

derivanti da danni o incidenti che si dovessero verificare durante lo svolgimento dei servizi e imputabili alla stessa, esonerando AFOL NORD MILANO da ogni responsabilità a riguardo.

L'appaltatore si impegna, altresì, a svolgere le attività concordate sotto l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza del lavoro. AFOL NORD MILANO si ritiene, in ogni caso, sollevata da eventuali responsabilità per incidenti o infortuni che dovessero accadere al soggetto per il quale è attivato il progetto.

ART. 9 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto di appalto, in forma scrittura privata, dovrà avvenire nella data indicata nella comunicazione che perverrà all'appaltatore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Nella comunicazione si dichiarerà l'avvenuta predisposizione del contratto d'appalto e l'indicazione del termine ultimo avente carattere perentorio, fissato per la stipula.

Se l'aggiudicatario non stipulerà il contratto definito nel termine stabilito, AFOL NORD MILANO si riserverà ogni facoltà prevista dalla Legge.

ART. 10 - GARANZIE

Prima della stipula del contratto, a garanzia della regolare esecuzione del servizio l'Appaltatore deve costituire una cauzione pari al 10% dell'importo dell'importo di aggiudicazione, salvo maggiorazione ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163 mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2 comma del c.c., nonché l'operatività della garanzia stessa entro 15 (quindici) giorni a seguito richiesta scritta della Stazione appaltante..

La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà svincolata solo in seguito ad attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte di AFOL NORD MILANO.

ART. 11 - PAGAMENTI

L'Appaltatore provvederà ad emettere fattura bimestrale intestata ad AFOL NORD MILANO.

Il pagamento dei corrispettivi sarà di norma effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento, da parte di AFOL NORD MILANO, della fattura riferita alle prestazioni effettuate nel bimestre precedente.

Le fatture emesse dall'Appaltatore verranno saldate esclusivamente dopo aver accertato la regolare corresponsione di quanto dovuto ai lavoratori e dei contributi assicurativi e previdenziali (D.U.R.C.).

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli predetti l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni ad AFOL NORD MILANO, né avrà titolo a risarcimento di danni o ad altra pretesa.

Si stabilisce fin d'ora che AFOL NORD MILANO potrà procedere, per ottenere la rifusione di eventuali danni contestati, il rimborso di spese e il pagamento di penalità, all'incameramento della cauzione o a ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra.

ART. 12 - PENALITA'

AFOL NORD MILANO, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

A) SERVIZIO

Le seguenti penali saranno applicate per ciascuna delle fattispecie contestate:

A.1) mancata corrispondenza tra le attività svolte e quelle previste nel progetto:	€ 150,00
A.2) mancato rispetto degli orari di apertura del servizio	€ 100,00
A.3) mancato rispetto di quanto indicato nell'offerta tecnica di gara	€ 500,00
A.4) mancato invio dei report mensili e trimestrali	€ 200,00

B) PERSONALE

B.1) mancata sostituzione del personale assente	€ 300,00
B.2) mancato rispetto della formazione del personale	€ 500,00

C) QUALITA'

C.1) mancata somministrazione\attuazione del sistema di verifica e valutazione della qualità dei servizi erogati e grado di soddisfazione dell'utenza	€ 1.000,00
---	------------

Non è comunque precluso ad AFOL NORD MILANO il diritto di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile, o in mancanza verrà graduata tra un minimo di € 100,00 ed un massimo di € 1000,00, in base agli indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e

8

comunicati in sede di contestazione all'appaltatore.

I contenuti dell'offerta di gara dell'appaltatore, costituiscono obbligo contrattuale, pertanto in caso di inadempienza verrà comminata una penale pari a € 300,00 per ogni inadempimento riscontrato, e intimato il ripristino delle condizioni contrattuali entro il termine di 10 giorni lavorativi dalla richiesta, fatto salvo in contrario la risoluzione del contratto.

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Se entro 10 giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'appaltatore non fornisce alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, AFOL NORD MILANO applicherà le penali previste.

L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% dell'importo contrattuale aggiudicatario. Qualora le inadempienze siano tali da comportare il superamento di tale importo trova applicazione quanto previsto in materia di risoluzione del contratto.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto da AFOL NORD MILANO e verrà comunicato all'appaltatore.

L'importo relativo all'applicazione della penale, esattamente quantificato nel provvedimento applicativo della stessa penalità, verrà introitato mediante ritenuta da operarsi in sede di fatturazione.

ART. 13 - DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietato il subappalto, così come previsto dall'art.27 D.Lgs. 163/2006.

La cessione, anche parziale, del contratto è vietata.

La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione di azienda o di ramo di azienda è efficace nei confronti di AFOL NORD MILANO solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni.

ART. 14 - DIFFIDA AD ADEMPIERE - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Qualora la Stazione appaltante accerti che l'esecuzione del contratto non proceda secondo le condizioni stabilite, esso può fissare con lettera di diffida un congruo termine entro il quale l'Affidatario si deve conformare a tali condizioni; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1454 del Codice Civile.

Nel caso di inadempienze gravi ovvero ripetute, AFOL NORD MILANO avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto con comunicazione scritta all'impresa, con tutte le conseguenze di legge che tale

risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare l'appalto a terzi in danno dell'impresa e fatta salva l'applicazione delle penali prescritte.

Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali e quanto previsto al precedente comma 2, costituiscono causa di risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

1. inaffidabilità o insufficienza organizzativa o professionale nell'esecuzione degli interventi;
2. accettazione, a qualunque titolo, di denaro dagli utenti o dalle loro famiglie o qualunque altra forma di sovrapposizione di finanziamenti per gli interventi oggetto dell'appalto;
3. svolgimento di qualsiasi attività privata e quindi extracontrattuale presso persone in carico ai servizi da parte del personale dell'Appaltatore;
4. eventuale subappalto di attività oggetto del contratto ad altri soggetti;
5. reiterate inadempienze agli obblighi relativi all'appalto;
6. applicazioni di penali superiore al 10% dell'importo contrattuale
7. mancata osservanza, secondo le regole della normale correttezza, degli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, assicurativo o previdenziale;
8. elevato *turn over* del personale (superiore a n. 3 (tre) sostituzioni in un trimestre);
9. utilizzo improprio di qualsiasi notizia o dato di cui l'Appaltatore sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti ad esso affidati.
10. inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
11. cessione, anche parziale, del contratto a terzi;
12. reiterata violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;
13. ulteriore inadempienza dell'Appaltatore dopo l'applicazione di 5 (cinque) penalità.

Nei casi sopra elencati il contratto si risolve di diritto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile a decorrere dalla data della ricezione, da parte dell'Appaltatore, della comunicazione con cui AFOL NORD MILANO dichiara che intende valersi della presente clausola risolutiva espressa.

In ognuna delle ipotesi sopra previste, AFOL NORD MILANO non pagherà la parte di corrispettivo corrispondente alle prestazioni non eseguite ovvero non esattamente eseguite, fermo restando il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 15 - ESECUZIONE IN DANNO

Considerata la particolare natura delle prestazioni, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare a terzi l'effettuazione delle prestazioni per qualsiasi motivo non rese dall'Appaltatore, con addebito a quest'ultimo dell'intero costo sopportato e degli eventuali danni e ciò senza pregiudizio, ove ne ricorrano gli estremi, per l'applicazione delle penali e la risoluzione del contratto.

ART. 16 - RIFUSIONE DEI DANNI E DELLE PENALI

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penali, AFOL NORD MILANO potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'Appaltatore per prestazioni già eseguite o sulla cauzione, che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrata.

ART. 17 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

In caso di fallimento dell'Appaltatore l'appalto si risolve di diritto.

ART. 18 - ELEZIONE DI DOMICILIO

Prima dell'inizio dell'esecuzione l'Appaltatore deve eleggere domicilio per tutte le comunicazioni relative al presente appalto.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Monza, sotto la cui giurisdizione ha sede l'Ente appaltante.

ART. 20 - IMPOSTE E SPESE

Tutte le imposte e spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto di appalto sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 21 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si obbliga ad osservare la massima riservatezza nei confronti delle notizie di qualsiasi natura comunque acquisite nello svolgimento delle attività oggetto del presente capitolato.

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio sul contenuto degli eventuali atti e dei documenti trasmessi da AFOL NORD MILANO.

I dati dei quali l'Appaltatore venga a conoscenza nell'espletamento delle attività devono essere trattati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e non potranno in alcun modo e a qualsiasi titolo essere utilizzati direttamente o indirettamente per scopi estranei all'esecuzione del servizio.

ART. 22 - NORMATIVA APPLICABILE

Per quanto non espressamente indicato nel presente capitolato valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni del Codice Civile, del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827.

ART. 23 - CONTROVERSIE

L'appaltatore non potrà sospendere l'esecuzione della prestazione, né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che AFOL NORD MILANO darà per effetto di contestazioni che dovessero sorgere tra le parti.

Le eventuali spese di giudizio saranno a carico della parte soccombente. Per ottenere l'eventuale rimborso delle spese e la refusione dei danni, AFOL NORD MILANO potrà avvalersi mediante ritenuta sui crediti dell'appaltatore.

ART. 24 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 30 del Dlgs 196/2003 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" il Gestore è individuato Incaricato del trattamento dei dati personali, di cui è Titolare AFOL NORD MILANO nella persona del Direttore Generale, nell'ambito del quale i dati sono trattati.

Nel trattamento dei dati, il Gestore deve attenersi a quanto disposto dalla legge. L'accesso è autorizzato ai soli dati personali la cui conoscenza sia strettamente necessaria per adempiere ai compiti assegnati.

AFOL NORD MILANO tratterà, altresì, i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi.

ART. 25 – FINALITA' GENERALE E OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio SISL nasce e si sviluppa con l'obiettivo di favorire l'integrazione sociale e lavorativa delle fasce di disabili e di adulti in difficoltà attraverso interventi finalizzati all'integrazione sociale e lavorativa; fornisce inoltre ai beneficiari l'opportunità di essere coinvolti ed inseriti in una rete di rapporti e relazioni interpersonali, utili allo sviluppo e al rafforzamento dell'identità personale e professionale.

Trova la propria ragione e giustificazione nel rispondere a molteplici necessità della popolazione e delle istituzioni dei territori di incidenza, in particolare:

- la necessità di affrontare in modo sistematico il bisogno d'integrazione lavorativa espresso dalle diverse categorie di persone in situazione di svantaggio sociale e di rischio d'emarginazione attraverso l'attivazione di percorsi di emancipazione ed inclusione sociale, con particolare riferimento allo sviluppo di autonomie personali, abilità e competenze sociali;
- la necessità di promuovere una cultura dell'integrazione socio-lavorativa delle fasce deboli attraverso forme di confronto e dialogo con i soggetti istituzionali e sociali interlocutori del Servizio;
- la necessità di elaborare una banca dati relativa all'utenza e alle aziende ove sono disponibili posti di lavoro per le categorie svantaggiate.

Questi compiti vengono svolti attraverso il perseguimento de seguenti obiettivi specifici:

- *promuovere* e favorire l'inserimento lavorativo, attraverso forme personalizzate, in relazione ai differenti bisogni delle persone che ne usufruiscono;
- *valutare* la reale possibilità di accesso al lavoro dei destinatari del servizio;
- *ricercare* ed individuare opportunità di lavoro idonee alle capacità lavorative dell'utente;
- *supportare* i datori di lavoro nell'individuazione di soggetti con profili professionali compatibili con le postazioni lavorative.

ART. 26 – DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del servizio persone disabili con invalidità definita dalle commissioni di cui all'art. 4 legge 104/92 e persone disoccupate con ridotta contrattualità sociale afferenti alle seguenti aree di svantaggio sociale:

- Area psicosociale – tutte quelle persone che manifestano difficoltà di orientamento e aggregazione sociale, che subiscono condizioni ambientali di forte stress, che manifestano un decisivo impoverimento delle proprie capacità contrattuali o che manifestano disturbi di confine con la psicopatologia.
- Area psichiatrica – persone (non invalidate) con storia psichiatrica di cronicità compensata, i pazienti in trattamento risocializzante e riabilitativo.
- Area dipendenze – persone con storia di dipendenza da sostanze tossiche, sia in trattamento, sia dimesse (o allontanate) dai servizi competenti.
- Area carcere – persone con condanna in corso ammesse alle pene alternative, o che vi possono essere ammesse in relazione alla titolarità di una condizione lavorativa.
- Area minori – giovani con vicende legate al penale minorile, giovani a rischio di emarginazione

Precisamente, le attività erogate dal Servizio sono rivolte a:

- ✓ persone con disabilità fisiche, intellettive o sensoriali che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, collocabili al lavoro attraverso il sistema del collocamento obbligatorio e mirato, o già occupati nel caso in cui dovessero necessitare di un supporto;
- ✓ tossicodipendenti e alcoolodipendenti in carico ai SER.T o ai N.O.A., nei casi in cui tali servizi ritengano praticabile l'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
- ✓ sofferenti psichici, con esclusione degli interventi con funzione prevalentemente riabilitativa, i cui oneri sono da attribuire al fondo sanitario in quanto attività a valenza terapeutica;
- ✓ adolescenti e giovani in età lavorativa a rischio di emarginazione e soggetti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria;
- ✓ ex detenuti e persone ammesse alle misure alternative alla detenzione;
- ✓ persone che versano in condizioni di invalidità non riconosciuta o inadeguata per poter accedere al collocamento obbligatorio.

ART. 27 – SPECIFICHE DEL SERVIZIO

14

Capitolato d'appalto per l'affidamento del servizio per gli inserimenti socio lavorativi delle persone con ridotta contrattualità sociale - PERIODO 01.04.2012- 31.12.2014
--

Il servizio dovrà garantire un'adeguata flessibilità organizzativa e metodologica al fine di produrre un'effettiva personalizzazione degli interventi in base alle caratteristiche di occupabilità, socio-anagrafiche e relative al percorso pregresso di ciascun utente.

Al fine di rendere effettiva l'integrazione tra le diverse fasi del processo di messa in atto del servizio rivestiranno particolare importanza gli strumenti di gestione (procedure, standard di servizio, modelli di documentazione) e soprattutto il sistema informativo che dovrà assicurare l'efficace incrocio tra le informazioni relative alle imprese con quelle relative ai lavoratori.

ART. 28 – DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio prevede un numero complessivo di utenti pari a 209.

All'atto d'avvio della nuova gestione dovranno essere presi in carico gli utenti già in carico ai Servizi Inserimenti Socio Lavorativi.

Ogni comune potrà usufruire del servizio per un numero massimo di utenti come da tabella sotto indicata:

COMUNI	N° UTENTI
BRESSO	13
CINISELLO BALSAMO	55
COLOGNO MONZESE	42
CORMANO	11
PADERNO DUGNANO	28
SESTO SAN GIOVANNI	60
TOTALE	209

ART. 29 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il Servizio garantisce nella sede centrale un'apertura giornaliera e sarà funzionante cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì (per almeno 36 ore settimanali) escluse le festività infrasettimanali. Dovrà, inoltre, garantire presso le n. 4 sedi periferiche di AFOL NORD MILANO, una operatività settimanale da stabilirsi con la stazione appaltante.

Il Servizio di inserimento lavorativo dovrà offrire:

- progettazione e programmazione degli interventi rivolti alle persone disabili e/o appartenenti a fasce deboli e alle loro famiglie, in accordo con i servizi segnalanti;
- esame di ogni segnalazione che perviene dai Servizi Sociali e valutazione operativa circa la fattibilità di un progetto individuale, mirato all'inserimento al lavoro;
- presa in carico dell'utenza, conoscenza del profilo psicosociale e valutazione delle potenzialità ai fini dell'inserimento e dell'integrazione lavorativa;
- avvio del percorso lavorativo, di accompagnamento e di monitoraggio degli inserimenti, e creazioni di reti di supporto, condiviso con l'utente e con gli operatori coinvolti;
- lavoro di rete con i servizi sociali;
- lavoro di rete con i servizi socio sanitari;
- lavoro di rete con le aziende, volto a favorire e a sollecitare la disponibilità da parte di realtà imprenditoriali a percorsi di formazione/inserimento lavorativo;
- costituzione e monitoraggio della banca dati delle aziende, delle cooperative e di altre realtà lavorative del territorio;
- promozione e sensibilizzazione delle realtà produttive territoriali rispetto all'inserimento lavorativo;
- raccolta dei bisogni e delle esigenze delle aziende;
- sostegno delle persone svantaggiate già occupate in fase di rigetto aziendale;
- consulenza procedurale e normativa rivolta sia agli utenti che alle aziende;

Il processo messo in atto dal servizio, a partire dalla segnalazione fino alla dimissione degli utenti, si struttura sulla base dei seguenti passaggi:

1. Costituzione dell'Unità d'accesso

A seguito di una nuova scheda di segnalazione inviata da parte del referente dei Servizi sociali per le segnalazioni, si deve costituire entro un tempo massimo di 10 giorni lavorativi l'Unità d'Accesso

che vede coinvolti, l'assistente sociale del Comune che ha segnalato l'utente, l'eventuale servizio specialistico, il coordinatore del SISL o un operatore da lui delegato. È possibile prevedere questo incontro o presso il servizio sociale o presso la sede del SISL. Il comune potrà valutare se presentare più utenti in tale occasione.

Output: cartella personale

2. Conoscenza dell'utente/i

L'unità di accesso ha come scopo un confronto tra tutti i servizi per permettere al SISL di assumere tutte le informazioni per una prima conoscenza dell'utente/i. A seguito di questo incontro il servizio SISL si impegna a convocare entro 15 giorni l'utente/i presso la sua sede per il primo colloquio.

Output: scheda di presentazione utente

3. Primo colloquio e sottoscrizione del patto di servizio

Il primo colloquio presso la sede del SISL prevede la sottoscrizione condivisa del Patto di servizio e vede coinvolti l'utente, lo psicologo e l'operatore individuato a seguire il caso. Questo colloquio ha come finalità, oltre a quella valutativa iniziale, quella di calendarizzare i successivi incontri per l'erogazione dei servizi previsti dal Piano di Offerta Iniziale. Questa fase si dovrà realizzare entro i successivi tre mesi dalla data del colloquio.

Output: Patto di servizio

Piano offerta iniziale

Calendario degli incontri

4. Piano di Offerta Iniziale

Durante questi primi tre mesi, a tutti gli utenti verrà garantito un percorso della durata di 12 ore (per un minimo di un incontro settimanale della durata di almeno un'ora) che prevede incontri di:

- valutazione psico attitudinale
- bilancio delle competenze
- ricostruzione scheda anagrafica e professionale
- stesura del cv in formato europeo e lettera di accompagnamento

- valutazione dei bisogni formativi

Tutti gli incontri verranno registrati e verbalizzati su un apposito registro.

Output: Registro degli incontri

5. Presa in carico dell'utente e stesura del Progetto

Al termine di questo periodo, le valutazioni emerse comporteranno due ipotesi:

- la presa in carico dell'utente
- il suo riorientamento al servizio segnalante con motivata relazione.

All'atto della presa in carico, l'operatore in collaborazione con lo psicologo del servizio stenderà il Progetto Individuale di Integrazione Socio Lavorativa relativo all'utente, con l'indicazione di obiettivi chiari, espliciti e realisticamente raggiungibili all'interno di un percorso di inserimento lavorativo.

Output: progetto individuale

relazione di riorientamento al servizio segnalante

6. Progetto Individuale di Integrazione Socio Lavorativa

I progetti Individuali di Integrazione Socio Lavorativa elaborati dal SISL prevedono diverse possibili proposte, che, a seconda degli obiettivi definiti, individuano distinti percorsi da mettere in atto e differenti strumenti utili a realizzare questi percorsi.

Per ogni utente *preso in carico* dovrà essere predisposta la cartella personale contenente:

- la Scheda di presentazione del soggetto
- il Progetto Individuale di Integrazione socio-lavorativa.

Il Progetto Individuale dovrà essere condiviso oltre che dall'utente anche dal Servizio sociale e/o specialistico che lo segue, e dovrà contenere una o più delle azioni indicate di seguito che dovranno tassativamente iniziare entro i nove mesi successivi:

- **Inserimento diretto**
inserimento diretto al lavoro in azienda, con contratto di assunzione
- **Inserimento mediato attraverso Borsa Lavoro**

inserimento in un contesto lavorativo mediante Borsa Lavoro (una risorsa economica messa a disposizione dal SISL), e finalizzato ad una successiva assunzione da parte dell'azienda. Tale azione non può avere durata superiore a tre mesi e può essere ripetibile una sola volta

- **Inserimento mediato attraverso Tirocinio**

inserimento in un contesto lavorativo con l'erogazione di una risorsa economica messa a disposizione dal SISL, non finalizzato all'assunzione da parte dell'azienda, ma finalizzato:

1. alla formazione e alla progressiva professionalizzazione del tirocinante attraverso l'esperienza in contesto lavorativo;
2. alla valutazione delle abilità lavorative e della motivazione del tirocinante attraverso l'esperienza nel contesto di lavoro;
3. al recupero e/o acquisizione di competenze sociali ed operative, oppure al mantenimento di abilità già acquisite attraverso esperienze in contesto lavorativo protetto (cioè in una cooperativa sociale o in un'altra organizzazione no profit).

Tale azione non può avere durata superiore a sei mesi. Vista la sua finalità formativa/valutativa potrà essere prorogata una sola volta.

Al termine di questo periodo si potrà prevedere:

- a) un percorso finalizzato all'inserimento lavorativo (vedi Borsa lavoro)
- b) la dimissione dell'utente.

- **Sostegno e accompagnamento alla ricerca attiva del lavoro**

Un percorso della durata di tre mesi, con incontri di due ore, a cadenza settimanale (tot. 24 ore), durante il quale verrà effettuata un'attività di scouting aziendale che prevede la ricerca di offerte di lavoro e la candidatura dell'utente. I possibili sbocchi di questo percorso sono l'inserimento lavorativo mediato (attivazione di tirocini o di borse lavoro) o diretto (tramite la promozione del profilo).

- **Intervento di supporto in favore di un lavoratore già assunto**

intervento che ha lo scopo di sostenere ed aiutare un lavoratore svantaggiato a superare momenti di difficoltà o di crisi, quando questi mettono a rischio il proseguimento del suo rapporto di lavoro.

- **Formazione**

1. percorsi di formazione in ambito informatico per quegli utenti che, manifestando interesse, possono essere candidabili in contesti lavorativi che prevedano l'utilizzo di strumenti informatici (programmi word, excel, utilizzo della posta elettronica e internet).
2. altre azioni formative emerse sulla base dei bisogni degli utenti, compatibilmente con le risorse formative disponibili

Questo intervento sarà finanziato utilizzando una quota parte destinata alle borse lavoro.

Gli operatori del Servizio effettueranno in collaborazione con ciascuno dei referenti comunali una verifica degli interventi svolti e dei risultati ottenuti ai fini di una condivisione ed eventuale ricalibratura del piano di lavoro.

Output: scheda valutazione esperienza

ART. 30 ESITI DELL'INTERVENTO PER L'UTENTE

Trascorso il periodo massimo di un anno dall'ingresso dell'utente nel progetto (tempo limite del Progetto individuale di Integrazione Socio Lavorativa), il Servizio dovrà essere in grado di esprimere una valutazione complessiva dell'esperienza e, conseguentemente indicare i possibili interventi futuri in favore dell'utente. E' importante sottolineare che le valutazioni dei singoli percorsi non comportano un parere definitivo in quanto alcune esperienze, per la persona disabile, possono non risultare efficaci in un determinato periodo della vita, mentre in altri periodi possono essere affrontate con maggiore facilità.

Le condizioni tipo che possono emergere in conseguenza della valutazione dell'esperienza di inserimento potranno essere le seguenti:

- ✦ **L'utente è stato inserito in azienda** con contratto di lavoro. In questo caso il SISL dimette l'utente e si impegna a garantire interventi di monitoraggio post assunzione
- ✦ **L'utente non è stato inserito in azienda** con contratto di lavoro, ma riesce ad integrarsi positivamente in un contesto lavorativo, dimostra di essere capace di trovare un suo spazio e di saper affrontare, in particolari attività, i ritmi lavorativi. Il Servizio, in questo caso, cerca di valorizzare ulteriormente le competenze della persona proponendo di continuare l'inserimento in atto o individuarne un altro mirato, cercando al tempo stesso di attivare

tutte le strategie che lo facilitino nel trovare una vera e propria occupazione lavorativa, in linea con la legge 68/99.

- ♣ **L'utente è interessato a continuare l'esperienza** dell'intervento di integrazione lavorativa che risulta positiva ma per il momento non si dimostra in grado di gestire i ritmi lavorativi neppure nelle attività più semplici. Il Servizio in questo caso mantiene comunque un percorso di inserimento socio-lavorativo.
- ♣ **L'utente non è in grado di continuare** l'Inserimento socio-lavorativo, nemmeno a ritmi di attività più bassi e non riesce ad integrarsi negli ambienti preposti. In questo caso viene dimesso dal Servizio, con lo scopo di trovare un progetto di aiuto alternativo.

ART. 31 - FIGURE PROFESSIONALI CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO

Nel processo così delineato intervengono le seguenti figure professionali:

- il Direttore dell'esecuzione del contratto (personale AFOL NORD MILANO)
- Il referente operativo (personale AFOL NORD MILANO)
- il coordinatore (personale appaltatore)
- lo psicologo (personale appaltatore)
- gli operatori della mediazione lavorativa (personale appaltatore)
- il personale di segreteria (personale appaltatore)

ART. 32 SPECIFICHE DELLE FIGURE DI AFOL NORD MILANO CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO

Il Direttore dell'esecuzione del contratto

Ha il ruolo di riferimento gestionale per AFOL NORD MILANO rispetto al servizio. Rappresenta il riferimento di AFOL NORD MILANO per i dirigenti dei comuni. Riunisce il comitato.

Provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto. Verifica per AFOL NORD MILANO il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'esecutore, in particolare effettua controlli di rispondenza e di qualità ed accertamenti sulla corretta prestazione del servizio.

In particolare gli competono i seguenti adempimenti:

- a) dare avvio, dietro autorizzazione del Responsabile del Procedimento, all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) coordinare, dirigere e controllare sotto il profilo tecnico contabile l'esecuzione del contratto;
- c) assicurare la regolare esecuzione del contratto, verificando – attraverso opportuni controlli – che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità delle prescrizioni del capitolato e a quanto previsto nell'ambito dell'offerta tecnica di gara. Per ciascun controllo, che può avvenire anche senza compresenza del referente dell'appaltatore, viene compilata una check list da cui saranno rilevate le non conformità. Le non conformità saranno formalmente comunicate all'appaltatore, che dovrà dare tempestivamente risposta circa quanto segnalato, indicando le eventuali azioni correttive intraprese.
Se le non conformità rilevate non saranno motivate esaurientemente AFOL NORD MILANO procederà all'applicazione delle penali, secondo la procedura prevista al precedente art.12
- d) effettuare le verifiche di conformità con le modalità previste dal successivo art. 36
- e) rilasciare il certificato di ultimazione delle prestazioni, previa effettuazione dei necessari accertamenti, redigendo e firmando un verbale in duplice copia. Il verbale è firmato anche dal referente dell'appaltatore a cui è consegnata una copia.
- f) adempiere a quanto previsto per la figura del Direttore dell'esecuzione del contratto dal D. Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 e effettuare ogni altra attività che si renda opportuna per assicurare il perseguimento dei compiti sopra indicati.

Il Referente operativo (personale AFOL NORD MILANO)

Si occupa di:

- garantire la puntuale gestione delle prese in carico e dei rapporti con i Servizi Sociali dei Comuni;
- gestire in sinergia con il SISL, di tutti i contatti e i rapporti con le imprese del territorio;
- integrare le azioni del servizio con attività gestite da AFOL NORD MILANO relative alle politiche attive del lavoro e alla formazione (Match, Emergo...);
- relazionarsi con il coordinatore del SISL e con il Direttore dell'esecuzione per il costante aggiornamento dell'andamento delle attività svolte e per l'approntamento degli strumenti necessari
- valutare con i servizi sociali la gestione delle liste d'attesa.

ART. 33 - SPECIFICHE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DELL'APPALTATORE CHE INTERVENGONO NEL PROCESSO

Il soggetto proponente dovrà garantire che la composizione del gruppo di lavoro presentata in sede di offerta rimanga invariata in caso di aggiudicazione dell'appalto.

Il gruppo di lavoro non potrà essere modificato né nel numero complessivo, né nelle qualifiche professionali indicate, se non previo consenso della Stazione appaltante.

Qualora l'appaltatore, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire uno o più componenti del gruppo di lavoro, dovrà formulare specifica e motivata richiesta scritta alla Stazione appaltante, indicando i nominativi e le referenze dei componenti che intenderà proporre in sostituzione di quelli indicati in sede di offerta. Tali nuovi eventuali componenti dovranno avere i requisiti equivalenti o superiori a quelli posseduti dai componenti da sostituire, motivo per cui dovrà essere fornita in sede di richiesta, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti suddetti.

L'appaltatore dovrà garantire per l'intero orario di copertura del servizio la presenza di un gruppo di lavoro composto almeno dalle seguenti figure:

- 1 coordinatore per un monte ore annuale non inferiore a 1200
- 1 psicologo per un monte ore annuale non inferiore a 1000.
- n. 9 Operatori della mediazione lavorativa per un monte ore annuale non inferiore a 17.662
- n. 1 Personale amministrativo per un monte ore annuale non inferiore a 1200

Coordinatore:

in possesso del diploma di laurea in materie umanistiche con una esperienza almeno biennale nel coordinamento di servizi di inserimento lavorativo per fasce svantaggiate di popolazione:

- è responsabile degli interventi e delle scelte del servizio
- gestisce operativamente il servizio e le risorse umane e coordina l'equipe operativa
- è responsabile delle metodologie utilizzate e della valutazione degli interventi e risponde della programmazione e del corretto svolgimento degli interventi
- collabora con i referenti aziendali per la programmazione degli interventi di promozione e sensibilizzazione del servizio sia presso i comuni sia presso le aziende
- propone e coordina l'attività formativa rivolta al personale impegnato nel servizio

- provvede alla trasmissione delle relazioni e dei dati sull'andamento del servizio e dei casi e sul raggiungimento degli obiettivi prefissati

Psicologo:

in possesso del diploma di laurea in psicologia e dell'iscrizione all'Albo degli Psicologi:

- effettua con tutte le persone segnalate colloqui finalizzati all'approfondimento della situazione personale, familiare e sanitaria
- partecipa in collaborazione con l'operatore che si occupa dell'accoglienza al processo valutativo iniziale degli utenti
- offre consulenza psicologica e orientativa alle persone prese in carico
- individua e condivide con l'operatore di riferimento la proposta progettuale di inserimento lavorativo, compilando insieme al tutor il piano dell'offerta
- valuta e decide insieme al tutor di riferimento e al coordinatore la mansione e l'ambito lavorativo più idoneo per l'utente
- partecipa alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica degli interventi

Operatore della mediazione lavorativa:

in possesso del diploma scuola media superiore, in questo caso con una esperienza lavorativa documentata almeno quinquennale maturata nel settore dei servizi di inserimento lavorativo per fasce svantaggiate di popolazione, e con conoscenza del mondo del lavoro e delle aziende; oppure in possesso di diploma di educatore professionale; oppure in possesso di laurea non specialistica in questo caso con una esperienza lavorativa documentata almeno biennale maturata nel settore dei servizi di inserimento lavorativo per fasce svantaggiate di popolazione, e con conoscenza del mondo del lavoro e delle aziende; oppure in possesso di laurea specialistica:

- si occupa della stesura dei progetti individualizzati;
- è responsabile della realizzazione dei progetti;
- partecipa ai momenti di verifica e discussione circa l'andamento dei casi e delle attività;
- accompagna gli utenti nel percorso di inserimento lavorativo e ne verifica gli esiti;
- provvede ad aggiornare il sistema informativo di gestione delle cartelle utenti
- tiene le relazioni e i contatti con le aziende che accolgono gli utenti;
- effettua monitoraggio e valutazione dei progetti individualizzati;
- si relaziona con gli altri servizi che intervengono a diverso titolo sullo stesso utente;

- riferisce sull'andamento dei progetti;
- stende le relazioni periodiche sugli interventi
- promuove conoscenza e sensibilizzazione sul territorio rispetto all'inserimento lavorativo;
- individua aziende, cooperative o ogni altra struttura finalizzata all'inserimento lavorativo;
- raccoglie i bisogni e le esigenze delle aziende;
- mette in campo tutte le azioni finalizzate all'incontro delle esigenze delle aziende con quelle delle persone in carico;
- opera all'interno del gruppo di lavoro come momento di incontro tra i bisogni delle aziende e le capacità degli utenti
- partecipa alle riunioni di pianificazione, definizione e verifica degli interventi

Personale amministrativo:

con diploma di scuola superiore e adeguata esperienza almeno biennale nel settore della gestione amministrativa e della segreteria:

- si occupa di redigere convenzioni di tirocinio e progetti formativi;
- svolge tutte le pratiche amministrative riguardanti il servizio

ART. 34 SISTEMA INFORMATIVO

L'appaltatore a supporto del modello gestionale dovrà mettere a disposizione un adeguato sistema informativo in grado di gestire i data base e gli output previsti dal processo e di favorire il matching tra domanda e offerta di lavoro. Tale sistema dovrà inoltre essere in grado di ricevere e trasferire le informazioni relative alle persone e alle imprese e dovrà garantire livelli di autorizzazione all'accesso differenziati per tutti gli attori coinvolti nel processo.

ART. 35 – CONTROLLO E GESTIONE DEL SERVIZIO

La vigilanza del servizio compete ad AFOL NORD MILANO, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, compreso l'accertamento del possesso dei requisiti e sopralluoghi nei luoghi ove viene svolto il servizio.

AFOL NORD MILANO individua il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.) per il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto e ne comunica il nominativo all'Appaltatore.

Dovranno essere consegnati nei termini stabiliti dei report analitici circa l'andamento delle attività del servizio, secondo le seguenti modalità:

- un report mensile per il monitoraggio delle ore effettivamente svolte (fogli di presenza giornalieri mensili sottoscritti dagli operatori)
- un report trimestrale attestante l'avvenuta effettuazione delle prestazioni oggetto delle attività. Il report dovrà contenere il dettaglio delle azioni e attività intraprese (numero e caratteristiche dei colloqui svolti con gli utenti, numero di tirocini realizzati e loro caratteristiche (nome tirocinante, durata, periodo, sede di svolgimento e nome dell'azienda ospitante, tutor di riferimento); il numero e le caratteristiche dei colloqui svolti con le imprese.

ART. 36 – VERIFICA DI CONFORMITA'

Le verifiche di conformità, di cui agli artt. 312 e ss. del D.P.R. 207/2010 finalizzate ad accertare la regolare esecuzione del contratto, sono previste in corso di esecuzione dello stesso.

Le verifiche di conformità sono effettuate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, attraverso visite ispettive programmate a cadenza semestrale, alla presenza del referente dell'appaltatore – preventivamente informato - e di un altro rappresentante di AFOL NORD MILANO. Delle verifiche viene redatto apposito verbale, attestante le modalità di svolgimento e gli esiti della verifica, sottoscritto da tutti i presenti.

In caso di riscontro di non conformità di lieve entità viene assegnato all'appaltatore un termine per il corretto adempimento.

Per ogni verifica viene rilasciato un "certificato di verifica di conformità", in cui vengono riportati i dati contrattuali, i dati riferiti all'esecuzione delle prestazioni del periodo, i riferimenti ad ulteriori attività di controllo effettuate, l'importo contrattuale dovuto all'appaltatore.

Il certificato viene confermato dal Responsabile del Procedimento e trasmesso all'appaltatore per l'accettazione e la sottoscrizione. All'atto della sottoscrizione, l'appaltatore può effettuare le contestazioni ritenute opportune.

ART. 37 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, tutti gli oneri relativi allo svolgimento del servizio di cui al presente capitolato.

L'Appaltatore parteciperà al Comitato Tecnico di Coordinamento convocato dalla Direzione di AFOL NORD MILANO a cui partecipano i Direttori dei Servizi Sociali dei Comuni segnalanti.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire il servizio di cui al presente Capitolato ed è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni del contratto e della perfetta riuscita del servizio; è inoltre responsabile di tutte le disposizioni emanate a qualsiasi livello, nonché dei danni arrecati a persone e/o cose di AFOL NORD MILANO e verso terzi.

L'Appaltatore non potrà sospendere a nessun titolo il servizio neppure parzialmente, salvo esplicita autorizzazione da parte di AFOL NORD MILANO.

ART. 38 - ONERI A CARICO DELL'APPALTANTE

Per lo svolgimento del servizio AFOL NORD MILANO, garantisce:

- Gestione amministrativa
- Erogazione delle borse lavoro, incentivi aziendali, Inail utenti;
- Pulizie dei locali, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture;
- Utenze telefoniche, elettriche e riscaldamento;
- Materiale di consumo;
- Attrezzature d'ufficio;

Resta a carico dell'impresa aggiudicataria ogni altra spesa non compresa tra quelle sopraindicate.

ART. 39 - VARIANTI MIGLIORATIVE

L'Appaltatore entro il tempo massimo indicato in sede di offerta deve mettere in atto le varianti migliorative proposte qualora siano state ritenute accettabili dalla Stazione appaltante in fase di gara.

L'Appaltatore, nel caso in cui le varianti da esso proposte siano state ritenute non accettabili dalla Stazione appaltante, deve mettere in atto le varianti alternative richieste dalla Stazione appaltante, consistenti nella prestazione di altri servizi o beni pertinenti rispetto alle attività oggetto dell'appalto, per un importo pari al costo delle varianti proposte dall'impresa.

La remunerazione delle varianti, sia che si tratti di quelle proposte dall'impresa e accettate dalla Stazione Appaltante, sia che si tratti di quelle attuate su richiesta della Stazione Appaltante in sostituzione delle varianti proposte dall'Impresa ma ritenute non accettabili, è in ogni caso compresa nel corrispettivo complessivo offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

ART. 40 – PROPRIETA' DELLE RISULTANZE

I prodotti di qualsiasi natura che dovessero costituire risultato, principale o meno, del servizio appaltato sono proprietà di AFOL NORD MILANO. Il soggetto aggiudicatario non potrà utilizzare in tutto o in parte tali prodotti, se non previa espressa autorizzazione da parte di AFOL NORD MILANO.

Al termine delle azioni tutto il know-how dovrà essere trasferito nei modi e nei tempi stabiliti dal committente.

ART. 41 - CONDIZIONI GENERALI E FINALI

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente Capitolato d'appalto e di tutte le clausole di carattere generale che regolano gli appalti di servizi.

Per quanto non espressamente previsto in questo Capitolato d'appalto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti, in quanto applicabili e compatibili.

* * *